



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| dott. Maria Novella Legnaioli | Presidente rel. |
| dott. Raffaella Brogi         | Giudice         |
| dott. Mariella Galano         | Giudice         |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

La Curatela del Fallimento SIBILLE S.R.L. ha proposto istanza per la dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147 comma 4 e comma 5 l.f., della società di fatto denominata

costituita tra le società Sibille s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l. e Immobiliare s.r.l., esercente l'attività di vendita al dettaglio di calzature e articoli di abbigliamento.

Secondo la curatela, dai documenti reperiti dal Curatore nella contabilità di Sibille S.r.l. emergerebbe, infatti, l'esistenza di una stabile ed unitaria organizzazione imprenditoriale tra le predette società di capitali - che hanno avuto la titolarità e/o la gestione dei rami aziendali - in funzione dell'esercizio in comune dell'attività di vendita al dettaglio di calzature ed accessori, sotto la regia di (vero *dominus* dell'impresa) e dei suoi famigliari e fiduciari.

Alla declaratoria di fallimento di tale società di fatto conseguirà, per ripercussione, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.



Ha precisato che, allo stato, S.r.l. è stata ammessa dal Tribunale di Lucca, in data 20.12.2011, alla procedura di concordato preventivo, poi omologato l'1.10.2012 e attualmente in corso di esecuzione; S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 7 marzo 2013 mentre Sibille S.r.l. è stata parimenti dichiarata fallita dal Tribunale di Prato in data 8 febbraio 2017; S.r.l., S.r.l. e Immobiliare S.r.l. risultano invece *in bonis*.

In punto di fatto ha premesso che a livello operativo, il *modus operandi* prescelto da brand particolarmente noto a livello locale, associato alle calzature ed alla pelletteria di lusso, era il seguente: la titolarità dei rami aziendali era sempre scissa dalla loro gestione; essi venivano concessi in affitto dalla società titolare ad altra società del “gruppo”, che esercitava l’attività d’impresa incassando i relativi corrispettivi ma senza onorare completamente le obbligazioni all’uopo contratte; quando la pressione dell’indebitamento si faceva insostenibile, il contratto di affitto veniva consensualmente risolto, i rami retrocessi alla società titolare che poi li riconcedeva immediatamente in affitto a nuovo soggetto societario appositamente costituito, che proseguiva l’attività mantenendo clienti e rapporti (senza peraltro rispondere dei debiti della precedente “gestione”, *ex art. 2560 c.c.*); la precedente conduttrice, nel mentre, affrontava l’epilogo concorsuale (fallimento o, quando vi erano i presupposti, concordato preventivo).

Dai documenti esaminati dal curatore emergeva che tale “schema” negli ultimi anni si era ripetuto per ben 5 volte:

-il 30 luglio 2007 S.r.l. (costituita il 7 giugno 2007) concedeva in affitto l’azienda alla società Astro S.r.l.;

-il 4 dicembre 2008 veniva risolto il contratto d’affitto d’azienda intercorso tra S.r.l. e Astro S.r.l. (poi cancellata dal Registro delle Imprese il 31 maggio 2011);

-il 12 gennaio 2011 S.r.l. riconcedeva nuovamente in affitto la propria azienda a S.r.l. (costituita solo qualche giorno prima, ossia il 23 dicembre 2010);



-il 15 novembre 2011 S.r.l. risolveva consensualmente il contratto d'affitto d'azienda con S.r.l. (poi dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 7 marzo 2013) e, contestualmente, la affittava alla neocostituita (27 luglio 2011) Sibille S.r.l.;

-pochissimi giorni dopo la predetta operazione (22 novembre 2011) S.r.l. depositava, dinanzi al Tribunale di Lucca, domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

-in data 20 dicembre 2011 il Tribunale di Lucca ammetteva S.r.l. alla procedura di concordato preventivo, omologato il primo ottobre 2012;

-il 29 ottobre 2012 veniva costituita S.r.l., il cui oggetto sociale prevedeva la produzione ed il commercio, al dettaglio ed all'ingrosso, di articoli di calzature e abbigliamento;

-il 15 novembre 2012, la neocostituita S.r.l. affittava la propria azienda a Sibille S.r.l.;

-il 23 gennaio 2013, S.r.l. risolveva consensualmente il contratto d'affitto d'azienda tra questa e Sibille S.r.l. e l'azienda di S.r.l. veniva contestualmente acquistata da S.r.l., la quale, in pari data, la concedeva in affitto a Sibille S.r.l.;

-l'11 febbraio 2016 S.r.l. risolveva consensualmente il contratto d'affitto d'azienda con Sibille S.r.l. (che in seguito, 8 febbraio 2017, era dichiarata fallita dal Tribunale di Prato), sottoscrivendo, in pari data, nuovo contratto d'affitto d'azienda con S.r.l. (costituita solo pochi mesi prima, il 23 luglio 2015).

In sostanza, secondo la curatela, l'azienda la cui titolarità era direttamente riconducibile a S.r.l. era stata nel corso degli anni gestita da altre società del "gruppo", specificatamente, S.r.l. prima e Sibille S.r.l. dopo; l'azienda attribuibile invece a S.r.l. è stata condotta da Sibille S.r.l. prima e S.r.l. dopo.



Sullo sfondo, si collocava, infine, Immobiliare S.r.l., che, sebbene non direttamente interessata dalle operazioni di affitto descritte, aveva fornito il proprio sostegno economico al “gruppo”, e, in particolare, a Sibille S.r.l., erogando in favore di quest’ultima, tra il novembre 2014 ed il gennaio 2015, ingenti finanziamenti (€ 213.000,00), prestando quindi il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La curatela ha poi precisato che:

-le quote rappresentanti il capitale delle società interessate erano tutte detenute da e dai famigliari e fiduciari di quest’ultimo, che ricoprivano altresì (quanto meno formalmente) il ruolo di amministratori; in particolare:

- S.r.l.: Lia Traversi 60% (moglie del Giacomo Traversi 40 % (cognato del A.U. Lia Traversi.

-Sibille S.r.l.: Teresa Pecchioli 95% (madre del Lia Traversi 5 %; A.U. Teresa Pecchioli prima, Lia Traversi dopo, infine

- S.r.l.: Giuseppe Salerno 100% (socio d'affari di A.U. Giuseppe Salerno prima, poi

- S.r.l. Alessandro 100% (anziano zio del A.U. Alessandro

- S.r.l.: S.r.l. 95%, Alessandro 5%; A.U. Alessandro

-Immobiliare S.r.l.: Pierluigi Rondini 60% (commercialista di fiducia del Alessandro 40%; A.U. Pierluigi Rondini, poi Cristian Rondini ora Alessandro



A dimostrazione dell'esistenza della predetta società di fatto, la curatela ha indicato a) l'erogazione in favore di Sibille di sistematici ed ingenti finanziamenti da parte Immobiliare prima, e di dopo; b) il pagamento di debiti e incasso di crediti di pertinenza di altre società da parte di Sibille.

Si sono costituite con un'unica memoria difensiva s.r.l., s.r.l., Immobiliare s.r.l. ed s.r.l. in c.p. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale adito e il difetto di legittimazione del curatore; nel merito, l'assenza degli elementi costitutivi della società di fatto e la mancata dimostrazione della insolvenza della stessa.

Le resistenti, eccependo l'incompetenza di questo tribunale, hanno affermato essere competente il Tribunale di Lucca:

-le aziende di proprietà di e riferite dalla curatela istante alla società di fatto, svolgono la loro attività nei Comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta, ove si trovano 5 dei 7 esercizi complessivi: trattandosi di negozi al dettaglio di calzature e abbigliamento, l'attività non può che identificarsi con il luogo dove il negozio si trova fisicamente;

-infatti il volume di affari risulta essere stato:

--nel 2017 a Lucca per l'86%, a Firenze per il 14% e a Calenzano (circondario Tribunale di Prato) per lo 0%;

--nel 2016 a Lucca per il 75%, a Firenze per il 23% e a Calenzano (circondario Tribunale di Prato) per il 2%;

--nel 2015 a Lucca per l'80%, a Firenze per il 17% e a Calenzano (circondario Tribunale di Prato) per il 3%;

--nel 2014 a Lucca per l'82%, a Firenze per il 16% e a Calenzano (circondario Tribunale di Prato) per il 2%;



-nel Comune di Forte dei Marmi, quindi, si svolge l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'attività di vendita al dettaglio;

-a conferma di ciò, proprio il Tribunale di Lucca ha dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_ e omologato il concordato preventivo di \_\_\_\_\_

Le resistenti hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 147 comma 5 l.f., che si riferisce esclusivamente all'iniziale fallimento dell'imprenditore individuale, nonché per contrarietà ai principi che regolano il diritto societario.

Non può prescindersi, secondo le resistenti, dalla necessaria deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2361 comma 2 c.c. circa l'assunzione da parte di società di capitali di partecipazioni in società che comportano responsabilità illimitata.

Inoltre, secondo le resistenti, al fine di reprimere fenomeni di abuso della personalità giuridica delle società di capitali vi sono altri, e più adeguati, strumenti di carattere risarcitorio, quali l'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. oltre quella di cui all'art. 2476 c.c.; nella fattispecie, le condotte descritte dalla curatela istante portano a dimostrare non tanto l'esistenza di una c.d. *supersocietà di fatto*, bensì un fenomeno di eterodirezione delle diverse società che, secondo le regole del diritto societario, sussistendone i presupposti, può costituire un fenomeno di abuso sanzionabile con il rimedio di cui all'art. 2497 c.c..

In fatto, le resistenti hanno contestato la sussistenza degli elementi necessari a configurare una società di fatto, trattandosi tra l'altro di società che non hanno mai operato congiuntamente e, quanto in particolare ad Immobiliare \_\_\_\_\_ hanno anche oggetto sociale diverso.



Peraltro, hanno osservato le resistenti, molte delle operazioni riferite dalla curatela, ed in particolare il contratto di affitto d'azienda tra [redacted] e Sibille, il contratto di cessione di azienda tra [redacted] e [redacted] e il contratto di affitto tra quest'ultima e [redacted] sono state poste in essere in esecuzione del concordato preventivo omologato di [redacted] e, pertanto, autorizzate, o, quanto meno, avallate dagli organi di tale procedura pendente davanti al Tribunale di Lucca.

Infine le resistenti hanno dedotto la mancata dimostrazione da parte della curatela della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della *supersocietà* di fatto ed in particolare della sua insolvenza, nonché l'impossibilità di dichiarare il fallimento di [redacted] il cui concordato risulta in corso di esecuzione e non inadempito, con conseguente impossibilità di applicare i principi di diritto espressi da quella giurisprudenza che ha ritenuto possibile la dichiarazione di fallimento in assenza di risoluzione del concordato preventivo.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.

La competenza di questo Tribunale deriva dall'aver agito la curatela, anche dal punto di vista procedurale, ai sensi dell'art. 147 comma 5 l.f., norma che, disciplinando l'ipotesi della estensione del fallimento dell'imprenditore individuale (e, come ritenuto dalla recente giurisprudenza, anche dell'imprenditore collettivo, sia esso società di persone o di capitali) alla società che, successivamente alla prima dichiarazione, sia risultata comprendere il fallito quale socio illimitatamente responsabile, rinvia, quanto al procedimento, al quarto comma del medesimo articolo (*"allo stesso modo si procede"*).

Quest'ultimo è chiaro nel fare riferimento per la dichiarazione del fallimento in estensione di ulteriori soci occulti, successivamente emersi, alla competenza del tribunale che ha precedentemente dichiarato il fallimento della società cui detti soci partecipino.



Anche il fallimento in estensione, nell'ipotesi di cui al quinto comma —che produrrà poi il fallimento dei soci della società di fatto a norma del primo comma- non può che essere dichiarato dal tribunale che ha già pronunciato il fallimento e su istanza del curatore di quest'ultimo.

Si tratta di criterio regolatore di competenza evidentemente volto a semplificare l'accertamento del tribunale competente in casi in cui, come quello della società di fatto o irregolare, questo risulta particolarmente complesso.

Ne consegue la competenza di questo tribunale fallimentare.

In ogni caso, anche qualora si ritenga che il richiamo del comma 5 dell'art. 147 l.f. al comma 4 (“*allo stesso modo si procede...*”) non sottintenda anche una regola attributiva di competenza e che ai fini della individuazione del tribunale competente, debba farsi riferimento alla regola generale, che lo individua nel tribunale nel cui circondario si trova la sede principale dell'impresa, risulterebbe, comunque, competente questo tribunale.

Secondo la regola generale deve infatti ritenersi competente il tribunale nel cui circondario si trova la sede principale della società di fatto, il cui fallimento determina, in estensione ex art. 147 comma 1 l.f., il fallimento delle società che ne sono soci illimitatamente responsabili.

Il fenomeno della società occulta o di fatto, cui si riferisce il comma 5 va infatti poi ricondotto al primo comma riferito alle società con soci illimitatamente responsabili.

E', quindi, alla sede principale di questa società, e non a quelle delle società illimitatamente responsabili che ne sono socie, che deve farsi riferimento.





Trattandosi di società di fatto, senza sede legale, occorre individuare la sede principale nel luogo in cui si svolge l'attività direttiva ed amministrativa della stessa o, meglio, nel luogo da cui promanano le decisioni organizzative e le scelte imprenditoriali della società che, necessariamente, trattandosi di condotte fattuali, non possono risultare da atti formali e tanto meno da verbali dell'organo amministrativo o assembleare.

Va premesso che la competenza deve essere individuata sulla base della prospettazione della domanda e che, in proposito, la curatela ricostruisce la *supersocietà di fatto* e le operazioni ad essa riconducibili come promanazione dei soggetti persone fisiche che di essa erano soci e amministratori: e i suoi familiari o fiduciari.

Nella prospettazione della curatela, che si riferisce ad un periodo di tempo delimitato a partire dall'operazione di affitto di azienda il 30 luglio 2007 da parte di S.r.l. (costituita il 7 giugno 2007) ad Astro S.r.l., il *dominus* delle operazioni è sempre stato essendo gli altri soggetti semplici suoi fiduciari o prestanome (la moglie Lia Traversi, la madre Teresa Pecchioli, l'anziano zio Alessandro nato nel 1939 o il suo commercialista Rondini).

cui era quindi riferibile la direzione delle società e da cui promanavano le relative decisioni, risulta residente a Calenzano (circondario del Tribunale di Prato) nella visura di società ancora esistente, seppure in concordato (l'indicazione della residenza di nel Comune di Forte dei Marmi nella visura di Sibille appare meno significativa essendo detta società fallita).

D'altra parte non vi sono elementi certi per spostare la competenza a Lucca o a Firenze: non rileva se il maggior numeri di negozi e il maggior fatturato risultano al Forte dei Marmi, dovendosi fare riferimento al luogo in cui viene svolta l'attività direttiva e vengono prese le decisioni più importanti della vita dell'impresa.



Vi sono, magari, elementi a conferma della competenza di questo tribunale; anche se, come sopra precisato, occorre farsi riferimento alla sede della società di fatto e non a quella delle società socie, la maggior parte di queste ha sede a Calenzano e i bilanci risultano ivi approvati.

L'eccezione di incompetenza deve, quindi, essere disattesa.

L'istanza della curatela deve, però, essere rigettata nel merito.

Le società appartenenti alla società di fatto di cui la curatela chiede il fallimento, e che sono state coinvolte nelle operazioni di affitto di azienda sopra descritte, risultano avere operato in tempi diversi e non sempre contemporaneamente, come, invece, dovrebbe avvenire nel caso di società che svolgano in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Una di esse, Immobiliare s.r.l. risulta poi avere oggetto sociale totalmente diverso dalla altre: non *“il commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature e articoli di abbigliamento”*, ma *“l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione e la locazione di immobili e complessi immobiliari di qualsiasi natura”*.

Come precisato nelle stesse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto configurabile una società di fatto cui partecipino società di capitali con conseguente possibilità di fallimento in estensione di queste ultime quali soci illimitatamente responsabili, la sussistenza di detta società (c.d. supersocietà di fatto) postula un accertamento rigoroso del comune interesse sociale perseguito che deve escludersi nel caso di assoggettamento ad altrui direzione e coordinamento (Cass. 10507/2016).



Occorre, quindi, “accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento specie indiziario l'esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza” (Cass. 1095/20169), ed “evitare il rischio che l'art. 147, 5° comma I l. fall. venga utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dagli artt. 2476, 7 comma, e 2497 c.c. ed evitare l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai più complessi e dagli esiti incerti. Come è stato correttamente rilevato in dottrina, la norma non si presta, infatti, all'estensione al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto). La prova della sussistenza di tale società deve poi essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Il fatto che le singole società perseguano invece l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà eventualmente essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore”(Cass. 10507/2016).

Nella fattispecie, le condotte descritte dalla curatela istante portano a configurare non tanto l'esistenza di una c.d. *supersocietà di fatto*, con comunione di scopo e di patrimonio tra i soggetti che la compongono, bensì un fenomeno di eterodirezione delle diverse società o di scorretta e abusiva gestione societaria nell'ambito di un gruppo societario riferibile a

Difetta, in particolare, il necessario presupposto dello scopo comune tra tutte le entità che compongono il soggetto collettivo, presupposto che implica che detti soggetti concorrano nell'esercizio, in comune, di un'attività economica, assumendone parimenti il rischio e partecipando alla direzione della medesima.



Nel *modus operandi* descritto dalla curatela non emerge il perseguimento di un comune intento sociale conforme all'interesse delle società componenti l'entità collettiva di fatto.

Quest'ultima risulta avere operato non nell'interesse delle società socie, che regolarmente sono state abbandonate a loro stesse una volta che l'indebitamento era diventato insostenibile, con salvezza del patrimonio aziendale in capo alla società titolare del medesimo (che rimaneva esclusa dal carico dei debiti della precedente "gestione"), ma nell'interesse di un soggetto sopraordinato, riferibile a quello che, anche la curatela, afferma essere stato il vero *dominus* delle operazioni, che, lungi dall'assumersi il rischio (sia pure eventualmente limitato) dell'esercizio in comune dell'attività, utilizzava le singole società in via strumentale senza rispondere dei debiti nel frattempo contratti dalle stesse.

Deve pertanto escludersi la configurabilità di una società di fatto tra le società Sibille s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l. e Immobiliare s.r.l. e, conseguentemente, la possibilità di dichiarare il fallimento di quest'ultima e delle società che la compongono.

La soccombenza delle resistenti in punto di competenza e la novità della questione, in gran parte inesplorata nei suoi profili applicativi, al di là delle enunciazioni di diritto, giustifica la compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

Rigetta la domanda di dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto denominata  
costituita tra Sibille s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l. e  
Immobiliare s.r.l.

Compensa le spese.

Prato, 1.8.18

La Presidente

dott. Maria Novella Legnaioli

